

Come già espresso dalla Commissione, la trasparenza nel finanziamento dei partiti politici riveste una grande importanza. Tuttavia, qualora i partiti politici avessero il diritto di ricevere fondi dal bilancio comunitario generale, potrebbe chiaramente accadere che essi devolvano parte dei loro bilanci a movimenti giovanili, la maggior parte dei quali sono persone giuridiche indipendenti e ciò non contribuirebbe ad aumentare la trasparenza. A tal proposito, la soluzione più trasparente ed efficace consisterebbe nell'istituzione a livello europeo di uno statuto e di un sistema per il finanziamento diretto delle organizzazioni politiche giovanili.

Ciò premesso, è disposta la Commissione a presentare una proposta relativa allo statuto ed al finanziamento delle organizzazioni giovanili europee?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(29 giugno 2001)

1. La Commissione è consapevole dell'importanza delle attività sviluppate dalle organizzazioni politiche dei giovani in materia di integrazione europea.

2. Come indicato dall'on. parlamentare, sovvenzioni finanziarie possono essere erogate a tali organizzazioni sulla voce di bilancio generale A-3029⁽¹⁾ della Commissione, purché queste siano in regola, come è previsto per gli altri tipi di organizzazioni, con le condizioni e con i criteri stabiliti nell'invito a presentare proposte annualmente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale⁽²⁾ per l'esercizio 2001.

Le sovvenzioni erogate nel quadro suindicato riguardano le spese di funzionamento delle organizzazioni e possono rappresentare non oltre il 50 % di tali spese: peraltro in conformità del commento dell'art. A-302, le organizzazioni interessate devono beneficiare di un cofinanziamento pari ad almeno il 20 % proveniente da fonti diverse dal bilancio della Commissione.

Si tratta di un sistema di finanziamento trasparente e le organizzazioni sono tenute a dichiarare i finanziamenti comunitari da esse ricevuti, ivi compresi in futuro i fondi comunitari che potrebbero ricevere attraverso il finanziamento dei partiti politici.

3. La proposta di regolamento del Consiglio sullo statuto e sul finanziamento dei partiti politici europei è in corso di discussione presso il Consiglio. Allo stato attuale e tenuto conto della trasparenza del sistema attuale, la Commissione non riscontra la necessità di presentare una proposta dello stesso tipo per le organizzazioni politiche europee dei giovani.

⁽¹⁾ Lo stanziamento previsto per la voce A-3029 è destinato a consentire l'erogazione di sovvenzioni alle organizzazioni internazionali non governative dei giovani, che operano in un ambito europeo.

⁽²⁾ GU C 11 del 13.1.2001.

(2001/C 350 E/159)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1414/01 di Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione

(14 maggio 2001)

Oggetto: Aiuti di Stato in materia fiscale

In una dichiarazione del 23 febbraio 2000 (IP/00/182), il Commissario Mario Monti ha dichiarato di aver incaricato i servizi della Commissione competente in materia di concorrenza di esaminare tutti i casi di aiuti di Stato in materia fiscale nell'ambito della tassazione delle imprese, onde consentire alla Commissione di adempiere pienamente e senza indugio ai propri obblighi istituzionali, anche sulla base della propria comunicazione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato alle misure inerenti alla tassazione diretta delle imprese dell'11 novembre 1998.

1. Può la Commissione far sapere quali misure abbia adottato finora per esaminare i casi di aiuti di Stato in materia fiscale nell'ambito della tassazione delle imprese?

2. Ha riscontrato casi in cui sono stati concessi aiuti di Stato in materia fiscale in violazione della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e, in caso di risposta affermativa, può indicare quali provvedimenti ha adottato?

3. Può la Commissione indicare il numero dei casi riscontrati, suddivisi per ciascuno Stato membro?
4. Intende la Commissione modificare o aggiornare la comunicazione sull'applicazione delle norme che disciplinano gli aiuti di Stato alle misure inerenti alla tassazione diretta delle imprese (SEC(1998) 1800)?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(20 luglio 2001)

In conformità degli obblighi che le incombono in forza del trattato CE, la Commissione procede all'esame permanente dei regimi di aiuti di Stato nuovi ed esistenti, compresi quelli in forma di agevolazioni fiscali, a norma dell'articolo 88 (già articolo 93) del trattato CE. Nell'ambito di questa competenza permanente, la Commissione ha avviato un'indagine su tutte le misure fiscali di cui il Gruppo del codice di condotta ha riferito al Consiglio Ecofin il 29 novembre 1999.

A tale proposito, la Commissione ha deciso l'11 luglio 2001 di avviare un'indagine sotto il profilo degli aiuti di Stato a norma dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE nei confronti di 11 regimi di tassazione delle imprese in 8 Stati membri e di invitare quattro Stati membri a porre termine alle esistenti agevolazioni fiscali a norma dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato. Tali regimi non sono più giustificati visto l'elevato grado di integrazione raggiunto dalle economie degli Stati membri a seguito del completamento del mercato interno, della liberalizzazione della circolazione dei capitali e dell'istituzione dell'Unione economica e monetaria.

La Commissione continuerà ad esaminare i regimi fiscali in tutti gli Stati membri e non può escludere che indagini analoghe a quelle già effettuate debbano essere avviate anche in futuro.

La Commissione sta attualmente valutando l'esperienza maturata nell'attuazione della Comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese per poter disporre di una base ai fini di un eventuale aggiornamento di tale comunicazione.

(2001/C 350 E/160)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1417/01

di Robert Goebbels (PSE) alla Commissione

(14 maggio 2001)

Oggetto: Aggiudicazione degli appalti pubblici

Il 24 agosto 1996 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un bando di gara con numero 96/S 163-97283/FR. Riguardava l'aggiudicazione di un contratto relativo alla prestazione di servizi di trasloco, trasporto e movimentazione.

Il contratto è stato aggiudicato a una società italiana, che però non dispone di un'autorizzazione valida in Lussemburgo, mentre tale autorizzazione è una delle condizioni prestabilite. E' pertanto ovvio che numerosi candidati potenziali che soddisfano tutti i criteri della gara d'appalto si sentano lesi da una tale decisione.

1. Verificano i servizi competenti della Commissione che gli offerenti soddisfino tutte le condizioni richieste?
2. In generale, quando, successivamente, risulta che un offerente non soddisfa uno o più criteri, di quali mezzi di azione dispone la Commissione?